



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 10/04/2025

N. **20** del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente
1 - Di Giuseppantonio Enrico Clemente - Sindaco	SI - In presenza
2 - Petraghani Danilo	SI - In presenza
3 - Sgrignuoli Maura	SI - In presenza
4 - Petrosemolo Umberto	NO
5 - Galante Maria Angela	SI - In presenza
6 - Paolucci Marina	SI - In presenza
7 - Luciani Carlo	SI - In presenza
8 - Di Filippo Ester Sara	SI - In presenza
9 - Di Nardo Antonio	SI - In presenza
10 - Ursini Giuseppe	SI - In presenza
11 - D'Amario Fabrizio	SI - In presenza
12 - Sgrignuoli Giuseppe	SI - In presenza
13 - Salerno Miriam	SI - In presenza

Presenti **12**

Assenti **1**

Risultato legale il numero degli intervenuti, **Di Giuseppantonio Enrico Clemente** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **Panella Rosanna**.

La seduta è PUBBLICA.

Il Sindaco introduce il 6° punto all'Odg Proposta n. 29 del 02/04/2025 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025.

Interviene D'Amario: *"C'è un aumento sul PEF di circa 80.000 euro che ovviamente determina un aumento delle tariffe importante. Ci chiediamo se sono state fatte delle valutazioni su eventuali riduzioni per alcune categorie con il conseguente aumento per altre. Inoltre raffrontando le tariffe 2025 con quelle 2024 troviamo un'anomalia e cioè che a fronte dell'aumento degli occupanti c'è una riduzione della superficie. Inoltre facciamo presente che il servizio è stato ridotto in quanto sono diminuiti gli interventi per la raccolta differenziata e questo avrebbe dovuto determinare una riduzione della spesa ma non troviamo traccia sul PEF. Altro aspetto importante riguarda il costo dei morosi che si attesta sul 20% e che si ripercuote su tutti i cittadini determinando a sua volta un aumento delle tariffe. Le attività produttive sono sempre quelle più colpite e a nostro avviso si poteva fare meglio e di più."*

Interviene Petraghani: *"Condivido quanto detto da D'Amario sarebbe auspicabile che l'AGIR si occupasse anche della riscossione della TARI. Attualmente ci troviamo di fronte ad una spesa certa per la quale la copertura è sempre da verificare ed incerta proprio per effetto dell'incidenza dell'evasione. Altro passo avanti potrebbe essere determinato dalla tariffa puntuale che potrebbe rappresentare una strada utile per consentire di risparmiare."*

Prende la parola la dr.ssa Gentile: *"Il Piano tariffario sviluppato è corretto e non si ravvisano anomalie. Gli enti locali gestiscono l'attività amministrativa con il principio della competenza finanziaria potenziata per cui in caso di mancata realizzazione delle entrate viene accantonato il FCDE. Gli aumenti tariffari sono nell'ordine del 8% su quelle non domestiche e dello 0,5 su quelle domestiche. La scelta di caricare il maggior costo sulle tariffe non domestiche è dettata dalla considerazione che le attività produttive hanno maggiori possibilità di recuperare il costo della TARI rispetto ai comuni cittadini."*

Replica il Sindaco: *"Il PEF 2025 è stato approvato da questo Consiglio nel 2024 all'unanimità. L'Ecolan tra i vari gestori è quello che ha meno costi che poi si trasferiscono sui Comuni soci e solo quando sarà fatta la gara unica da parte dell'AGIR il gestore si occuperà anche della riscossione. Con la tariffa puntuale che sarà obbligatoria dal 2027 sarà difficile avere l'evasione."*

Replica Ursini: *"La Tari per le imprese rappresenta un costo non detraibile ma deducibile."*

Terminata la discussione si passa alla votazione. Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Ursini, D'Amario Salerno e Sgrignuoli G.) su 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti, il Consiglio approva la proposta.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina*

paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il comma 660, in base al quale “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

VISTO l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2024, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per **l’anno 2025** di euro **960.255,88 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO</i> <i>VARIABLE</i>	330.025,97
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	630.229,91

RILEVATO che, dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2024, confermando, pertanto, gli importi, per l'anno 2025, in esso determinati e sopra riportati.

RICORDATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2025		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		77%	23%
Totale costi variabili	628.173,04	483.693,24	144.479,80
Totale costi fissi	327.969,11	252.536,21	75.432,89
Totale costo del servizio	956.142,15	736.229,45	219.912,69

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- *l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*
- *l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".*
- *La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);*

VISTI:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2022 e modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2023.

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Ursini, D'Amario, Salerno e Sgrignuoli G.) su 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti

DELIBERA

- 1) di **approvare** per l'anno **2025**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2025 di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di **quantificare** in euro **956.142,15** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta

dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 secondo MTR-2 aggiornato per l'Anno **2025** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
628.173,04	327.969,11	956.142,15

- 3) di **dare atto** che il piano tariffario TARI per l'anno 2025 è stato predisposto sulla base dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2024;
- 4) di **dare atto**, altresì, che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al **5 %**;
- 5) di **dare atto** che per l'anno 2025 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1,a) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a);
- 6) di **stabilire** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - **1° rata** entro il **31 luglio 2025**;
 - **2° rata** entro il **30 novembre 2025**;
- 7) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. lgs. N. 267/2000 con separata ed unanime votazione su 12 consiglieri presenti e votanti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 29**

Ufficio Proponente: **FINANZA E CONTABILITÀ**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZA E CONTABILITÀ)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/04/2025

Il Responsabile di Settore
Angela Gentile

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Gentile

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANELLA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 gg consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Panella Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno _____, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D. Lgs.267/2000.)

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Panella Rosanna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROSANNA PANELLA in data 15/04/2025
Enrico Clemente Di Giuseppantonio in data 15/04/2025



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERA N. 20 del 10/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2025

La Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 15/04/2025 al 30/04/2025 ed è divenuta esecutiva il 10/04/2025.

Il Segretario Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROSANNA PANELLA in data 15/04/2025